



CITTA' DI GRUGLIASCO



Regolamento Comunale sulla Pubblicità e le Pubbliche Affissioni



TITOLO I

IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E LE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento

- 1.** Le norme del presente Regolamento si applicano, in tutto il Territorio Comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, come di seguito definiti, collocati lungo le strade o in vista di esse, su aree private, pubbliche o di uso pubblico, sulla base delle disposizioni di carattere generale contenute nel Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.) e relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.);
- 2.** Il presente regolamento disciplina, inoltre, l' applicazione nell' ambito del territorio comunale, dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ai sensi del D.Lgs. 507/1993

Art. 2. Piano Generale degli impianti pubblicitari e di pubblica affissione.

- 1.** Ai fini di regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie, salvaguardando l' unitarietà di arredo, individuando le aree in cui è consentita l' installazione di mezzi destinati alla pubblicità entro il territorio comunale, dovrà essere redatto il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e di Pubblica Affissione ai sensi dell' art. 3 del D.Lgs. 507/93;
- 2.** Alla formazione del Piano provvede un gruppo di lavoro costituito da personale interno all' Ente. Saranno, inoltre, acquisiti i pareri dei rappresentanti delle categorie interessate.
- 3.** Il Piano Generale, dovrà essere redatto nel rispetto ed in attuazione del presente Regolamento e dovrà recepire ed integrare quanto contenuto nel



Piano degli impianti per le pubbliche affissioni, approvato con D.C.C. n° 65 del 2 ottobre 1995, in base ai seguenti criteri programmatici:

- suddivisione del territorio in aree per la regolamentazione della collocazione dei mezzi pubblicitari;
- definizione delle tipologie di supporto ammesse, delle distanze e delle caratteristiche degli impianti;
- definizione delle varie quantità ammesse;
- riparto delle superfici degli impianti pubblici tra quelli adibiti ad affissione istituzionale e quelli adibiti ad affissioni commerciali;
- individuazione di vincoli specifici legati a luoghi, visuali, ambiti particolari;
- formulazione di una normativa tecnico – ambientale;
- rispondenza alle esigenze di viabilità, sia urbana che extraurbana, di sicurezza, di sviluppo ed espansione del territorio.
- garanzia dell' interesse pubblico nella diffusione di manifesti di Istituto del Comune, dello Stato, della Regione e degli altri Enti Territoriali, nonché la salvaguardia del diritto di ciascun cittadino alla libera espressione del pensiero, attraverso l' affissione di manifesti comunque privi di rilevanza economica.

4. Il piano dovrà essere composto da:

- elaborati grafici in scala adeguata;
- norme tecniche di attuazione;
- dettagliata e documentata relazione tecnico – illustrativa dei criteri che hanno condotto alla formazione del piano.

5. Il Piano Generale dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale.

6. Potrà essere modificato entro il 31 ottobre di ogni anno in funzione di particolari e motivate esigenze da parte del Comune. Ogni modifica apportata al Piano dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale.

7. Il Piano avrà validità di cinque anni, scaduti i quali dovrà essere sottoposto a revisione straordinaria su iniziativa del settore proponente il Piano originario. È, comunque, sottoposto a revisione straordinaria in caso di rilevanti incrementi o variazioni della delimitazione del centro abitato.

8. Il Consiglio Comunale, nell'approvare il Piano, può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche



affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del D.Lgs. 507/93.

Art. 3. Suddivisione del territorio

1. In attesa della redazione ed approvazione del Piano Generale per la Pubblicità, ai fini della collocazione degli impianti, dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari il territorio comunale, con riferimento alla zonizzazione di cui al Piano Regolatore Generale vigente, è suddiviso in:

- zone a prevalenza residenziale
- centro storico
- zone a prevalenza commerciale, direzionale, turistico – ricettiva, produttiva;
- zone agricole;
- aree a servizi;
- aree ed edifici sottoposti a tutela e/o a salvaguardia.

Art. 4. Centro abitato del Comune di Grugliasco.

1. Ai sensi degli artt. 3 comma 8 e 4 del Codice della Strada, il Centro Abitato del Comune di Grugliasco è stato individuato cartograficamente con D.C.P. n° 131 del 28 febbraio 1994 e con D.C.S. n° 603 del 2 ottobre 1997.

CAPO II

DEFINIZIONI E DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SINGOLI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. 5. Definizione di collocamento ortogonale

1. Ai fini del presente Regolamento, per “ posizionamento ortogonale o trasversale al senso di marcia “ si intende qualunque posizione tale per cui la faccia contenente il messaggio non sia parallela all’ asse della strada.



Art. 6. Insegne e preinsegne

6.1 Definizioni e caratteristiche principali

1. Definizione ex art. 47 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.: *Si definisce “ insegna di esercizio “ la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’ attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.*

2. *Si definisce “ preinsegna “ la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da un’ idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.*

3. Si definisce “ insegna pubblicitaria “ la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, non installata nella sede dell’ attività a cui si riferisce né nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

4. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi ed aree limitrofe alla sede dell’ attività e poste a servizio, anche non esclusivo, di essa.

5. In caso di pertinenze accessorie comuni a più attività, è necessario utilizzare un mezzo pubblicitario unitario.

6. Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano, secondo la propria collocazione, in:

- bandiera orizzontale (in oggetto da una costruzione)
- bandiera verticale (in oggetto da una costruzione)
- frontali (insegne di esercizio installate in corrispondenza delle aperture della sede dell’attività);
- a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;
- su palina;
- realizzate con tecniche pittoriche direttamente sul muro o su altri elementi delle facciate.



7. All' interno del centro abitato, le dimensioni massime ammissibili per le insegne sono le seguenti:

- per le insegne a bandiera, frontali, su palina collocate parallelamente all' asse stradale è ammessa una dimensione massima di 10 mq;
- per le insegne a bandiera, frontali, su palina collocate ortogonalmente all' asse stradale è ammessa una dimensione massima di 1 mq;
- per le insegne a tetto, su pensilina o sulle facciate, comprese quelle pittoriche, è ammessa una dimensione massima di 20 mq.

8. Non sono ammesse insegne a tetto in area residenziale e su fabbricati destinati alla residenza.

9. La collocazione delle insegne nelle zone di interesse storico è disciplinata dal Capo IV del presente regolamento.

6.2 Caratteristiche particolari delle insegne

1. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su percorsi esclusivamente pedonali devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime di cui al Capo III successivo, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a ml. 3,00.

2. Le insegne a bandiera sia orizzontali che verticali aggettanti su sedi stradali o passaggi accessibili da automezzi devono essere installate, nel rispetto delle distanze minime di cui al successivo Capo III, in modo tale che la distanza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a m 4,70.

3. Per le insegne a bandiera, la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell' edificio non può superare i 2/3 dell' ampiezza del marciapiede ed in valore assoluto m 1,00.

4. Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l' architrave delle aperture, od immediatamente sopra lo stesso fermo restando il mantenimento dei requisiti minimi di aeroilluminazione del locale. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima, rispetto al filo esterno del muro, di cm. 15 ed essere contenute all'interno della larghezza del vano stesso.

5. Ove consentite, le insegne a tetto non possono sporgere dalla sagoma dell' edificio.



6. Le insegne montate su supporto proprio o su palina, se collocate su area privata devono rispettare un' altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a ml. 6,00; se aggettanti su suolo pubblico devono rispettare le condizioni indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

7. È vietata la installazione di insegne sui parapetti di balconi e nelle luci dei portici.

6.3 Caratteristiche particolari delle preinsegne

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni comprese fra 0,2 m x 1,00 m e 0,30 m x 1,50 m.

2. È ammesso l' abbinamento, su un' unica struttura di sostegno, di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia, a condizione che abbiano le stesse dimensioni e siano oggetto di un' unica autorizzazione.

Art. 7. Cartelli pubblicitari

1. Definizione ex art. 47 D.P.R. n° 495/92 e s.m.i.: *Si definisce “ cartello “ un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.*

2. I cartelli sono utilizzabili su entrambe le facce anche per immagini diverse.

3. I cartelli, all' interno del centro abitato, non possono essere utilizzati per l' affissione di manifesti, che possono essere collocati esclusivamente all' interno degli spazi a ciò appositamente destinati.

4. In funzione della loro collocazione, i cartelli si distinguono in:

- isolati paralleli, quando abbiano struttura di sostegno propria e la loro faccia sia parallela all' asse stradale;
- isolati ortogonali, quando abbiano struttura di sostegno propria e la loro faccia sia ortogonale all' asse stradale;
- a parete.



Art. 8. Striscioni, locandine e standardi

- 1.** Definizione ex art. 47 D.P.R. 495/92 e s.m.i.: *si definisce “ striscione, locandina e standardo “ l’ elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.*
- 2.** L’ esposizione di striscioni, locandine e standardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione, iniziativa commerciale, o dello spettacolo cui si riferiscono oltre che durante la settimana precedente e le ventiquattrore successive agli stessi.
- 3.** Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione, iniziativa o spettacolo, e può essere accompagnato solamente dal marchio e denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.
- 4.** Per striscioni, locandine e standardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari sia fuori centro abitato che in centro abitato, così come individuate ai successivi articoli, possono essere ridotte della metà.

Art. 9. Segni orizzontali reclamistici

- 1.** Definizione ex art. 47 D.P.R. n° 495/92 e s.m.i.: si definisce “ segno orizzontale reclamistico “ la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte e caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- 2.** I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all' interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.
- 3.** Per essi si applicano le norme relative alle distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati unicamente per la parte relativa ai segnali stradali con riferimento a quelli orizzontali.
- 4.** Devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma che assicurino un buon ancoraggio alla superficie stradale per tutto il periodo di utilizzo. Devono garantire, inoltre, una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.



Art. 10. Impianti pubblicitari di servizio

1. Definizione ex art. 47 del D.P.R. n° 495/92 e s.m.i.: *Si definisce “ impianto pubblicitario di servizio “ qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ ambito dell’ arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.*

2. Sino alla redazione ed approvazione del piano generale degli impianti pubblicitari che ne regolamerterà l’ installazione fornendo i principi per la realizzazione dei manufatti di supporto, non è consentito il collocamento di impianti pubblicitari di servizio.

Art. 11. Impianti di pubblicità o propaganda.

1. Definizione ex art. 47 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.: *Si definisce “ impianto di pubblicità o propaganda “ qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.*

2. Gli impianti di pubblicità o propaganda sono suddivisi in:

- a) Targhe(riferite ad attività professionali, ricreative, etc... e comunque non commerciali): scritte in caratteri alfanumerici complete eventualmente da un simbolo o marchio. Le targhe avranno dimensioni massime di cm 50 x 30 e dovranno essere collocate negli stipiti della porta della sede dell’ attività o dell’ ingresso alle pertinenze accessorie, lateralmente alla porta, o ingresso, oppure sui battenti dei medesimi. Non potranno essere dotate di luce propria.
- b) Targhe pubblicitarie: simili alle targhe di cui al punto a) per dimensioni e caratteristiche, si differenziano per l’ ubicazione che potrà avvenire in luoghi diversi dalla sede di esercizio o dalle pertinenze accessorie, nei soli casi in cui la sede stessa dell’ attività sia poco o per nulla visibile dalla strada e/o da spazi pubblici e/o di uso pubblico.
- c) Bacheche: vetrinette con fronte apribile o a giorno, installate a muro o, esclusivamente su suolo privato ad eccezione di quanto previsto al successivo Art. 21, collocate a terra su supporto proprio, destinate all’ esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla



diffusione di informazioni o propaganda dell' attività di enti pubblici, partiti politici.

Le bacheche installate a muro non potranno sporgere, su suolo pubblico, per più di 20 cm ed avranno dimensioni massime di cm 100 x 200. Per sporgenze superiori a 4 cm deve essere garantito, a norma di legge, lo spazio necessario al transito dei disabili su sedia a ruote.

Non potranno, inoltre, essere posizionate ortogonalmente al senso di marcia.

- d) Tende: manufatti mobili o semimobili in tessuto o in materiali assimilabili posti esternamente, a protezione di vetrine e/o ingressi. Nel caso in cui le tende riportino messaggi pubblicitari, seguono le medesime norme previste per la posa di cartelli e mezzi pubblicitari di cui al Capo III. Parallelamente all' asse della strada è consentito riportare sulla tenda l' insegna di esercizio dell' attività.

Le tende possono essere ubicate esclusivamente in oggetto su marciapiedi o percorsi pedonali – ciclabili separati dalla carreggiata stradale. L' altezza minima del filo inferiore dovrà essere pari a m 2,20. La sporgenza non dovrà superare la larghezza del marciapiede né ostacolare in alcun modo il transito pedonale.

- e) Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto comunque destinato alla pubblicità e/o propaganda, ma non rientrante nelle fattispecie descritte.

Art. 12. Impianti fissi per le affissioni

1. Gli impianti fissi per le affissioni sono destinati all' affissione di manifesti, avvisi, fotografie di qualunque materiale costituite.

2. La collocazione degli impianti, sino ad approvazione del Piano Generale degli impianti Pubblicitari e delle pubbliche affissioni, è disciplinata dal vigente Piano delle pubbliche affissioni, approvato con D.C.C. n° 65 del 2 ottobre 1995.

3. Ai sensi del decreto 507/93, la superficie minima degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è calcolata in 738 mq (= 18 mq x 41).

4. Nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ed alla riparazione degli impianti deteriorati nonché alla sostituzione di quelli divenuti inutilizzabili: tali nuovi impianti diventano di proprietà del Comune dal loro primo utilizzo. L' Amministrazione comunale provvede alla fornitura



degli impianti da adibire a pubbliche affissioni eventualmente necessari per raggiungere il quantitativo complessivo definito nel piano. Il ricevimento in carico, il deposito e l'istallazione (da effettuarsi non oltre i 15 giorni solari successivi al ricevimento) competono al concessionario.

Art. 13. Pubblicità sui veicoli

1. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all' art 24 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e del relativo Regolamento di attuazione.

Art. 14. Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica deve essere autorizzata dal Comune per tutte le strade di proprietà comunale e, comunque, all' interno dei centri abitati.

2. All' interno dei centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali.

3. Nei giorni festivi e fuori dagli orari di cui al comma 2, è possibile concedere deroghe durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e simili;

4. È comunque vietata:

- nel centro storico;
- in prossimità di strutture sanitarie ed assimilate, di luoghi culturali e/o di studio limitatamente agli orari di apertura degli stessi, di luoghi cimiteriali e di luoghi di culto.

5. Ulteriori limitazioni e/o regolamentazioni possono essere introdotte con apposito provvedimento di carattere generale del Sindaco.

6. Ogni autorizzazione potrà, inoltre, contenere ulteriori prescrizioni specifiche in funzione del percorso scelto.

7. La pubblicità elettorale è disciplinata dalle norme che disciplinano la materia.

Art. 15. Sorgenti luminose

1. Definizione ex art. 47 del D.P.R. 495/92 e s.m.i.: *Si definisce “ sorgente luminosa “ qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree,*



fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Art. 16. Volantinaggio

1. Qualsiasi forma di volantinaggio deve essere autorizzata dal Comune.
2. E' vietato, su tutto il territorio comunale, il volantinaggio effettuato mediante collocazione del mezzo pubblicitario sulle autovetture in sosta.

CAPO III

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 17. Collocazione vietata

1. Il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe, delle bacheche e delle insegne di esercizio dei chioschi, è vietato fuori ed entro i centri abitati nei seguenti punti:
 - a) nelle isole spartitraffico delle intersezioni canalizzate;
 - b) lungo le aiuole o banchine spartitraffico fra le carreggiate;
 - c) sulle pertinenze di esercizio delle strade;
 - d) in corrispondenza delle intersezioni;
 - e) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - f) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
 - g) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - h) sui ponti e sottoponti;
 - i) sui cavalcavia e loro rampe;
 - j) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento ad eccezione delle transenne parapetonali in centro abitato, disciplinate ai sensi dell' art. 9 del presente regolamento;
 - k) all' interno ed al confine dei parchi e delle aree verdi comunali;
 - l) sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;



m) a ridosso di ospedali, chiese, cimiteri, scuole e sulle loro recinzioni o mura di cinta.

2. Il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant' altro destinato alla pubblica visibilità.

3. La collocazione degli impianti fissi per le affissioni è sempre vietata in aree private.

4. È vietato il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio di cui all' art. 5, posti ortogonalmente al senso di marcia, nelle aree residenziali.

5. È vietato l' uso di cartelli o mezzi pubblicitari corredati da frecce indicative, localizzati un modo tale da creare un' itinerario stradale di avvio alla sede dell' attività.

6. È vietata l' installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 21 comma 3.

Art. 18. Collocazione fuori centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, salvo quanto espressamente riportato per le specifiche tipologie descritte negli articoli precedenti, è disciplinato dall' art. 51 comma 2 del regolamento di attuazione del Codice della strada, di cui si riporta, per semplicità di consultazione, il testo vigente:

2. *Il posizionamenti di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, [...] lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l' installazione, è autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:*

- *3 m dal limite della carreggiata;*
- *100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;*
- *250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;*
- *150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;*
- *150 m prima dei segnali di indicazione;*
- *100 m dopo i segnali di indicazione;*
- *100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all' art. 3 comma 1 punto 20) del Codice della Strada;*



- 250 m prima della intersezioni;
- 100 m dopo le intersezioni;
- 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. [...].

Art. 19. Ubicazione entro il centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli entro i centri abitati è disciplinato dall' art. 51 comma 4 del Regolamento a attuazione del Regolamento di Attuazione del Codice della strada, di cui si riporta, per semplicità di consultazione, il testo vigente:

2. *Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 Km/h, [...] è autorizzato ed effettuato di norma nel rispetto delle seguenti distanze minime fatta salva la possibilità di deroga prevista dall' art. 23, comma 6 del codice:*

- 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- 100 m dagli imbocchi delle gallerie;
- 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni.

3. È consentito, inoltre, il posizionamento ad una distanza non inferiore a metri 3 dal limite della carreggiata lasciando comunque libero il marciapiede.

4. Esclusivamente per insegne e tende le autorizzazioni verranno concesse in deroga ai limiti di cui ai commi precedenti, in virtù dell' art. 23 comma 6 del codice della strada.

5. La collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, se posti in posizione ortogonale al senso di marcia dei veicoli è ammessa esclusivamente per quelli aventi un periodo di variabilità inferiore a 10 minuti.



6. Il posizionamento di cartelli e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura all'interno del centro storico ed in prossimità di edifici di interesse storico, artistico e di bellezze naturali è disciplinato dal successivo Capo IV.

Art. 20. Posizionamento parallelo al senso di marcia

1. La distanza di metri 3 dal limite della carreggiata non deve essere rispettata per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati esistenti purché venga lasciato libero il marciapiede.

2. Per le insegne di esercizio posizionate parallelamente al senso di marcia non si applicano le norme relative alle distanze di cui ai precedenti art. 17 e 18 ed il divieto di cui all' art. 16 comma 1 e) .

3. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, posizionati parallelamente al senso di marcia non si applicano le norme relative alle distanze di cui ai precedenti art. 17 e 18 ad eccezione delle seguenti:

- devono comunque essere collocati ad una distanza pari a metri 3 dal limite della carreggiata fuori dai centri abitati, ad eccezione delle insegne di cui al comma 1;
- entro i centri abitati devono essere collocati ad una distanza minima di m 2 dal limite della carreggiata e lasciando comunque libero il marciapiede, ad eccezione delle insegne di cui al comma 1;
- deve comunque essere rispettata la distanza di 25 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne e degli impianti di cui al precedente art. 11;
- devono comunque essere rispettate le distanze dalle intersezioni ad eccezione delle insegne di cui al comma 1.

4. È ammessa la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile posti parallelamente al senso di marcia.

Art. 21. Mezzi pubblicitari provvisori

1. Possono essere autorizzati cartelli ed altri mezzi pubblicitari stradali riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo, aperte al pubblico, su richiesta dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o loro consorzi, di enti Religiosi per l' esercizio di culti ammessi dallo Stato, di Enti Pubblici, di Partiti Politici, Organizzazioni Sindacali e Associazioni senza scopo di Lucro;



2. L'autorizzazione per la posa potrà essere concessa, in deroga alle disposizioni di cui ai precedenti articoli n° 18 e n° 19 esclusivamente per il periodo di svolgimento della manifestazione o dell' iniziativa cui si riferisce oltre che durante la settimana precedente e le 24 ore successive.

3. Per le attività dei teatri e musei, statali o comunali, e per le mostre all' interno delle gallerie comunali è consentita, inoltre, l' installazione di strutture bifacciali e vetrinette o simili appoggiate direttamente sul suolo e non si applicano le disposizioni di cui all' art. 17 commi 6 e 7.

Art. 22. Dimensioni massime

1. I cartelli collocati fuori centro abitato dovranno avere dimensione massima di mq 6.

2. Sino ad approvazione del piano di cui al precedente art. 2, all' interno del centro abitato i cartelli potranno avere dimensione massima di mq 6 se non in area residenziale e di mq 2 in area residenziale.

3. Per le altre forme di pubblicità si rimanda agli articoli che le disciplinano nello specifico.

4. L' insieme dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti sulle superfici dei fabbricati non può superare il 10 % delle superfici dei prospetti dei fabbricati al netto delle aperture nelle zone residenziali ed il 20 % in quelle industriali e commerciali.

Art. 23. Caratteristiche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, ed anche di eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, per l' osservanza delle stesse e l' adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell' autorizzazione di cui al Titolo III del presente regolamento.



4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, che in ogni caso non può essere quella di disco, di un triangolo o di un ottagono. L' uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non potrà comunque superare 1/5 dell' intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario.
5. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto, ad una quota superiore di m 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente e fatte salve le prescrizioni di cui alla legislazione a tutela dei portatori di handicap.

Art. 24. Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi devono possedere le caratteristiche di cui al precedente art. 23.
2. Al di fuori del centro abitato non possono avere né luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell' attenzione nella guida per i conducenti dei veicoli.
3. Al di fuori dei centri abitati le combinazioni di rosso e di verde nei cartelli e mezzi pubblicitari luminosi in prossimità di intersezioni semaforizzate sono vietate ad una distanza inferiore ai 300 metri dalle stesse se a meno di 15 metri dal limite della carreggiata.
4. All' interno del centro abitato è consentita l' installazione di cartelli o mezzi pubblicitari luminosi anche a luce intermittente, purché di intensità luminosa non superiore a 150 candele per metro quadrato e che comunque non provochi abbagliamento o distrazione dell' attenzione nella guida per i conducenti dei veicoli.
5. Le combinazioni di rosso e di verde per cartelli o mezzi pubblicitari luminosi posti in centro abitato sono in ogni caso vietate ad una distanza, dalle intersezioni semaforizzate, inferiore ai 150 metri qualunque sia la distanza dal limite della carreggiata.
6. La croce rossa luminosa, anche con luce intermittente all' interno dei centri abitati, è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.
7. La croce verde luminosa, anche con luce intermittente all' interno dei centri abitati, è consentita esclusivamente per indicare farmacie.



8. Le sorgenti luminose anche appartenenti ad orologi e se associate a mezzi pubblicitari di cui al presente articolo, non possono avere colore rosso.

9. Le norme di cui al precedente art. 23 comma 4, limitatamente alle disposizioni sulla forma, non si applicano alle insegne luminose poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

Art. 25. Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree a parcheggio.

1. Al di fuori dei centri abitati il posizionamento di mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree a parcheggio è disciplinato dall' art. 52 e dall' art. 51 comma 7 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

2. All' interno del centro abitato, nelle stazioni di servizio e nelle aree a parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi il 5% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio qualora si tratti di strade di tipo D ed E; è vietato posizionare gli stessi lungo il fronte stradale o comunque in modo da disturbare il passaggio dei pedoni.

3. Nelle stazioni di servizio presenti nei vecchi nuclei è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi di pubblicità disposti trasversalmente al senso di marcia dei veicoli con la sola esclusione dell'insegna riportante il nome o comunque il marchio di riferimento dell'attività.

4. Nelle aree di parcheggio può essere ammessa, qualora previsto dal Piano Generale degli impianti, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l' utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

5. All' interno del centro abitato è autorizzata la collocazione di una sola insegna di esercizio avente superficie massima di mq 3 nel rispetto delle distanze di cui all' art. 19 del presente regolamento.

Art. 26. Stazioni di rifornimento carburante

1. Fuori dai centri abitati la collocazione dell' insegna di esercizio è disciplinata dall' art. 51 comma 7 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.



2. All' interno del centro abitato vale quanto definito all' art. 25 comma 5 del presente regolamento.

CAPO IV

COLLOCAZIONE DI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI NEL CENTRO STORICO ED IN PROSSIMITÀ DI AREE E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Art. 27. Norme generali

1. Sino ad approvazione del Piano Generale di cui all' art. 2 del presente Regolamento, all' interno del centro storico non è ammessa la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari ad eccezione di:

- a) impianti da destinare alle pubbliche affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;
- b) striscioni, locandine e stendardi nei limiti temporali di cui all' art. 8;
- c) insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati;
- d) insegne trasversali indicanti farmacie, ambulatori, rivendite tabacchi, poste, telefoni pubblici;
- e) targhe professionali o di esercizio (art. 11 comma 1 a);
- f) tende.

2. Il posizionamento di cartelli e mezzi pubblicitari è vietato sulle facciate di edifici di interesse storico o artistico ed entro la distanza minima di 50 metri da detti edifici qualora siano sprovvisti di muri di recinzione che ne impediscano comunque la vista dall' esterno, e in ogni caso entro 10 metri dai suddetti muri, con la sola esclusione di insegne poste in aderenza a fabbricati adiacenti e di quelle di cui al comma 1 lettera d.

3. Il posizionamento di cartelli e mezzi pubblicitari è vietato su manufatti di interesse storico, artistico, culturale, simbolico (es. monumenti) ed entro la distanza minima di 50 metri da detti manufatti qualora siano sprovvisti di muri di recinzione che ne impediscano comunque la vista dall' esterno, e in ogni caso entro 10 metri dai suddetti muri, con la sola esclusione di eventuali targhe a completamento e descrizione del manufatto stesso.



4. Il Comune, all' interno del vecchio nucleo, e in prossimità degli edifici e manufatti di cui ai precedenti commi 2 e 3, potrà imporre particolari indicazioni di carattere estetico per le targhe e le insegne e la loro installazione. Tali indicazioni dovranno comunque essere inserite nel Piano Generale degli impianti.
5. In via eccezionale l' autorizzazione per la ubicazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari potrà essere sottoposta al parere della Commissione Igienico Edilizia qualora siano interessate aree o edifici di riconosciuto interesse storico, artistico o ambientale.
6. L' elenco di edifici di interesse storico, artistico e bellezze naturali allegato, potrà essere aggiornato dal Comune con appositi atti amministrativi.

CAPO V

INDIVIDUAZIONE DI LUOGHI PARTICOLARI PER L' APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 28. Generalità

1. Vengono elencati, nel presente capo, i principali luoghi di di interesse ai fini dell' applicazione del presente regolamento.
2. L' elencazione dei principali edifici di interesse storico – artistico non esaurisce l' individuazione di tutti i manufatti e gli edifici di interesse ai fini dell' applicazione del precedente art. 27. I casi specifici dovranno essere di volta in volta valutati.

Art. 29. Elenco delle stazioni di servizio distribuzione carburante in attività

1. Si riporta, nel seguito, l' elenco delle stazioni presenti nel comune di Grugliasco, ciascuno con la superficie disponibile per impianti pubblicitari (calcolata secondo le norme del Regolamento Comunale art. 25) e relativa superficie totale occupata secondo i dati riportati dalla Tassa Raccolta Rifiuti.



Localizzazione	Superficie totale (Superficie per pubblicità	
	mq)	(mq)
AGIP C.so Allamano		0
SIRPA Strada Moncalieri n°2	357	17,85
API S.p.A.Via Don Caustico/C.so Cervi	365	18,25
BI-GAS Strada del Gerbido n°25	251	12,55
FINA Via don Caustico n°152	167	8,35
ESSO - Via Lupo n°98	449	22,45
TAMOIL - Via Lamarmora/C.s Torino	167	8,35
ESSO - C.so Allamano/Str. Gerbido	450	22,5
SOCO GAS - Strada del Gerbido n°64	164	8,2
IP - C.so Allamano	300	15
S.I.C.L. AGIP - Strada del portone n°147		0
SHELL - Le Gru		0
FINA - C.so Torino		0
FINA - Strada Antica di Grugliasco		0
SIRPA E GRINZA - C.so Allamano		0

N.B. Per i distributori in cui manca l' indicazione dei mq di superficie non è stato possibile rintracciare i dati necessari. LA tabella dovrà, pertanto, essere aggiornata.

Art. 30. Elenco degli oggetti di interesse storico e/o ambientale nel Comune di Grugliasco

30.1 Cascine di rilevanza storico - artistica:

	Denominazione	Indirizzo
1	Teghillo o Vigada	Comune di Torino – Strada della Pronda n° 60
2	Cascinotto Astrua	S. Antica di Grugliasco con Capella SS. Annunziata
3	Quaglia	Strada Antica di Grugliasco
4	Astrua	Strada Antica di Grugliasco
5	Armano	Strada Antica di Grugliasco con Cappella
6	Marchetti – Santi	Via del Mulino n° 13
7	Bonicontri	
8	Ospedalotto	Strada del Barrocchio angolo via Lesna
9	Barocchio	Strada del Barrocchio 25/27 – Provincia di Torino
10	Palazzo	Via Moncalieri n° 9
11	Ceresole - Villanis	Via Moncalieri n° 14/16 (con Cappella)



12	Nuova	
13	Maggiordomo	Via San Paolo n° 5 (con Cappella)
14	Mandina	Via Unità d' Italia angolo via S. Paolo (con Cappella)
15	Ducco	Strada del Portone n° 197 (con Cappella)
16	Nigra	Via Crea
17	Trotti	Strada del Portone

30.2 Ville di rilevanza storico-artistica

	Nome	Indirizzo	Proprietà
1	Gay di Quarti	Via Lupo n° 87	Comune di Grugliasco
2	Taglianti-Radicati di Marmorito	Via Giustetti n° 19	Parrocchia di Grugliasco
3	Ramma	Via Perotti	Suore Cottolengo
4	Marchetti-Revelli de Beaumont	Via Cravero n° 68/74	Revelli di Beaumont
5	Maistre di Castelgrana	Via Cravero	Non più esistente
6	Audifredi di Mortigliengo	Via Cotta n° 20	Comune di Grugliasco
7	Claretta - Assandri	Via La Salle n° 21	Immobiliare Spanna
8	Lanfranchi	Via Perotti	Mautino
9	Borghese - Andreis	Via perotti	F.lli scuole Cristiane
10	Avvocati	Vicolo Musso	Barale
11	Boriglione-Moriondo (Le Serre)	Via Lanza	Comune di Torino
12	Biandrate di San Giorgio	Via Lanza	Porporati
13	Brocchi - Paroletti	via Spanna	Non più esistente

30.3 Edifici tutelati

	Nome	Indirizzo	Proprietà
1	Villa, Cascina e Cappella il Maggiordomo	Via San paolo n° 5	Immobiliare Spanna
2	Villa, Cascina e parco Claretta	Via La Salle n° 21	Immobiliare Spanna
3	Torre Civica	P.zza San Cassiano	Comune di Grugliasco
4	Chiesa di S. Cassiano	P.zza San Cassiano	Parrocchia di Grugliasco

30.4 Chiese e Cappelle

	Nome	Indirizzo	Proprietà
1	San Rocco	V.le Gramsci	Comune di Grugliasco
2	San Vito	P.zza Don Cocco	Comune di Grugliasco
3	Confraternita di Santa Croce	Via Giustetti angolo via Cravero	Parrocchia di Grugliasco



4	Chiesa di S. Cassiano	P.zza San Cassiano	Parrocchia di Grugliasco
5	San Grato	Via Perotti	F.lli Scuole Cristiane
6	S.an Firmino	Via Perotti	Comune di Grugliasco
7	Spirito Santo	Via Moncalieri n° 79	Propr. ecclesiastica

TITOLO II

APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 31. Forme di gestione

- 1.** Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni può essere gestito in forma diretta, ovvero mediante concessione ad apposita azienda speciale istituita a norma dell' art. 113, comma 1, lettera c, del d. Lgs. n° 267/2000 “ testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali “, e dell'art. 61 dello Statuto, ovvero ancora mediante concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
- 2.** La concessione ad azienda speciale è disposta dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.
- 3.** L' opportunità di provvedere alla concessione ad uno dei soggetti iscritti all' albo nazionale di cui all' art. 32 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 907, è disposta dal Consiglio comunale con apposita deliberazione. Mediante la stessa deliberazione, il Consiglio comunale stabilisce i criteri generali della gestione, e, sulla base di essa, la Giunta Comunale approva il relativo capitolato d' oneri mentre il Dirigente del Settore Finanziario, indice la gara, e dispone i successivi atti di affidamento. Per la fattispecie di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.



Art. 32. Competenze

1. Quando il servizio di accertamento e di riscossione di cui all' art. 31 sia gestito in forma diretta, è attribuita al Settore Finanziario, Sezione Imposte e Tasse, la competenza della gestione.
2. Negli altri casi previsti dall'art. 31 la competenza della gestione è attribuita all' azienda speciale ovvero al concessionario. E' attribuita al Settore Finanziario, Sezione Imposte e Tasse, la funzione di vigilanza sull' andamento della gestione medesima.

Art. 33. Funzionario responsabile

1. In caso di gestione diretta, il Funzionario Responsabile è designato dal Dirigente del Settore Finanziario o, in mancanza, dal Direttore Generale, con apposito atto da comunicare al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, a cura del Dirigente del Settore Finanziario o, in mancanza, del Direttore Generale, entro sessanta giorni dalla sua esecutività.
2. Il Dirigente del Settore Finanziario o, in mancanza, il Direttore Generale, può revocare, per qualsiasi legittimo motivo, e con proprio motivato atto, il Responsabile della gestione, procedendo contestualmente alla designazione di altro Responsabile. L' atto di cui al presente comma deve essere comunicato al Ministero delle Finanze, Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, negli stessi termini e secondo le stesse modalità di cui al comma 1.
3. Negli altri casi previsti dall'art. 31 la responsabilità della gestione fa carico al Direttore dell' Azienda Speciale, ovvero al Legale Rappresentante del Concessionario.

Art. 34. Poteri ed obblighi del responsabile

1. Al Responsabile della gestione sono attribuiti i poteri per l' esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa.
2. Nel caso di gestione diretta il Responsabile è tenuto a riferire, ogni volta che lo reputi necessario, ovvero quando ne sia richiesto, e comunque almeno una volta all' anno entro i due mesi successivi al termine dell' esercizio finanziario, anno entro i due mesi successivi al termine dell' esercizio finanziario, al Dirigente del Settore Finanziario, sull' andamento della gestione medesima.



3. Con il rapporto annuale di cui al comma 2 il responsabile deve evidenziare le necessità concernenti l' organizzazione del personale e quelle riguardanti il fabbisogno di locali, mobili, strumenti ed attrezzature. Deve inoltre proporre le eventuali iniziative, anche non di propria competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Negli altri casi previsti dall' art. 31 il Direttore dell' Azienda Speciale, ovvero il Legale Rappresentante del Concessionario, debbono riferire, negli stessi termini e secondo le stesse modalità di cui ai commi 2 e 3, al Dirigente del Settore Finanziario.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando sia stato designato Responsabile della gestione il Dirigente del Settore Finanziario.

Art. 35. Categoria speciale

1. Ai fini dell' applicazione dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie, una delle quali è definita categoria speciale.

2. Le aree comprese nella categoria speciale prevista all'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 507/93, entro la quale applicare la maggiorazione della tariffa normale, sono individuate e delimitate secondo la seguente suddivisione:

AREA A : Corso Allamano - Via Della Libertà – Strada Del Portone - Via Cumiana (Kmq 0,44)

AREA B : Corso Tirreno – Strada Antica Di Grugliasco – Via Dante – Via Manzoni – Strada Campagnola – Via Crea – Via Ferrero – Via Di Vittorio (Kmq. 0,50)

AREA C : Strada Della Pronda – Corso Torino – Strada Antica Grugliasco – Via Quarto Dei Mille (Kmq 0,23)

AREA D: Via Sabaudia – Via Latina – Via Leon Tron – Piazza Papa Giovanni XXIII – Corso F.Lli Cervi – Via Salvo D'acquisto – Via La Salle – Via Leonardo Da Vinci – Corso Torino – Via Lamarmora – Via Vespucci – Via Marco Polo (Kmq 1,53)



CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

Art. 36. Oggetto dell'imposta sulla pubblicità

1. Sono soggette all'imposta sulla pubblicità le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Art. 37. Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell' imposta, e pertanto tenuti al pagamento in via principale, quelli individuati ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ovvero coloro i quali dispongono a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 38. Comunicazioni alla Sezione Imposte e Tasse

1. I Settori competenti, ai fini dell 'accertamento e della liquidazione dell'imposta, sono tenuti a comunicare alla Sezione Imposte e Tasse i provvedimenti di autorizzazione adottati ai sensi del successivo Titolo III, entro i quindici giorni successivi alla loro adozione.

2. Entro il medesimo termine, ai fini dell'accertamento dell' imposta, il comando di Polizia Municipale comunica alla Sezione Imposte e Tasse gli eventuali provvedimenti adottati nei confronti di soggetti che abbiano posto in essere forme pubblicitarie abusive.

3. Quando il servizio è affidato in concessione ai sensi dell' art. 31, commi 2 e 3, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono indirizzate, secondo le stesse modalità e negli stessi termini ivi previsti, direttamente all' Azienda Speciale o al Concessionario.



Art. 39. Modalità per l' applicazione dell' imposta

1. L' imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circo scritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione dell' imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l' imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari tridimensionali, l' imposta è determinata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 40. Tariffe dell' imposta sulla pubblicità

1. L' imposta è applicata in base alle tariffe di cui alle tabelle annesse al presente regolamento, costituente allegato della deliberazione del Commissario Prefettizio n° 132 del 28/2/1994 e D.G.C. di modifica n° 495/98..
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta comunale, con apposita deliberazione, determina le tariffe da applicarsi con decorrenza dal primo gennaio dell' anno successivo.
3. Qualora entro il predetto termine non venga adottata alcuna deliberazione, s'intendono prorogate, purché rientrino nei limiti previsti dalla legge, le tariffe vigenti per l' anno precedente.
4. Sono fatti salvi i diversi termini eventualmente disposti dalla legge medesima.

Art. 41. Esenzioni e riduzioni dell' imposta sulla pubblicità

1. La tariffa dell' imposta è ridotta della metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;



- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
- 2.** Sono esenti dall'imposta le fattispecie di cui all' art. 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e pertanto:
- a) la pubblicità realizzata all' interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all' attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all' attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all' attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l' utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all' interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere, inerente l' attività esercitata dall' impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all' esterno delle stazioni stesse o lungo l' itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni, relative alle modalità di effettuazione dei servizio;
 - f) la pubblicità esposta all' interno delle vetture ferroviarie;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali anche a mezzo di società partecipate a



prevalente capitale pubblico;

- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l' individuazione della sede di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

Art. 42. Dichiarazione e versamento dell' imposta

1. Il soggetto passivo di cui all' art. 37 è tenuto a presentare apposita dichiarazione secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e pertanto prima di iniziare la pubblicità.

2. La dichiarazione deve essere redatta sugli appositi modelli, le cui caratteristiche sono determinate con provvedimento del Dirigente del Settore Finanziario su proposta del Responsabile del Servizio Imposte e Tasse, posti a disposizione degli interessati, a cura della Sezione Imposte e Tasse, presso i propri uffici, ovvero, quando il servizio è affidato in concessione ai sensi dell' art. 31, commi 2 e 3, presso i locali destinati dall' azienda o dal concessionario all' esercizio dell' attività gestionale della tassa. La dichiarazione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, nonché le caratteristiche, la durata della pubblicità e l' ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Di ogni dichiarazione direttamente presentata, il competente ufficio rilascia ricevuta, mediante apposito modello le cui caratteristiche sono determinate con lo stesso provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, o mediante apposizione di idoneo timbro a calendario sulla copia della dichiarazione stessa. Le dichiarazioni possono essere presentate anche a mezzo posta; in tal caso, al fine di accertare la tempestività della dichiarazione, fa fede la data del timbro postale di spedizione.

3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.



4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell' imposta dovuta; tale pubblicità s' intende prorogata con il pagamento della relativa imposta **effettuato** entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Per la pubblicità ordinaria, per quella effettuata con veicoli e per quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, qualora venisse omessa la presentazione della dichiarazione, si presume in ogni caso, per la data di attivazione, decorrenza dal primo gennaio dell' anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato eseguito l' accertamento.
6. Per la pubblicità ordinaria, per quella effettuata con veicoli e per quella effettuata con pannelli luminosi e proiezioni l' imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
7. Il versamento dell' imposta deve essere eseguito a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, anche mediante conto corrente postale, con arrotondamento alle mille Lire per difetto se la frazione non è superiore alle cinquecento lire o per eccesso se è superiore. I modelli di versamento devono essere quelli approvati con decreto del Ministero delle Finanze 8/8/1994. L' attestazione dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
8. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all' anno solare l' imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, qualora sia di importo superiore a lire tre milioni, l' imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate. E' fatta salva l'applicazione di differenti modalità di pagamento derivanti dalla legge.

CAPO III

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI



Art. 43. Generalità

- 1.** Il Servizio delle Pubbliche Affissioni, di esclusiva competenza comunale, è rivolto a garantire l' affissione di manifesti di qualunque materiale contenente comunicazioni e messaggi aventi finalità istituzionali e sociali o comunque privi di rilevanza economica.
- 2.** Il servizio provvede, altresì, all' affissione di messaggi diffusi nell' esercizio di attività economiche.

Art. 44. Modalità di esecuzione del servizio

- 1.** Le pubbliche affissioni sono eseguite secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
- 2.** La durata dell' affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, qualora il committente ne faccia richiesta, il competente ufficio deve mettere a disposizione l' elenco delle posizioni utilizzate con l' indicazione dei quantitativi affissi.
- 3.** Il ritardo nell'esecuzione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche, si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il competente ufficio deve darne tempestiva comunicazione, per iscritto, al committente.
- 4.** Entro dieci giorni dalla richiesta del committente, il competente ufficio deve comunicare per iscritto al committente l' eventuale mancanza di spazi disponibili.
- 5.** Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, e l'ufficio competente è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
- 6.** Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
- 7.** Il competente ufficio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva



comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

Art. 45. Diritto sulle pubbliche affissioni

- 1.** Per l'esecuzione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell' interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell' imposta sulla pubblicità, applicato in base alle tariffe di cui alla tabella 6 annessa al presente regolamento, costituente allegato della deliberazione del Commissario Prefettizio n. 132 del 28/2/1994 e D.G.C. n° 495/98.
- 2.** Le disposizioni previste per l' imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
- 3.** Sono applicabili al diritto sulle pubbliche affissioni, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 60, 61.

Art. 46. Affissioni d' urgenza

- 1.** Per le affissioni richieste per il giorno stesso in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, o entro i due giorni successivi se si tratta di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 % del diritto, con un minimo di £ 50.000 per ciascuna commissione.
- 2.** La maggiorazione di cui al comma 1 può, con apposita previsione del capitolato d' oneri di cui all' art. 31, comma 3, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
- 3.** Le affissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno saranno accettate fino ai trenta minuti precedenti l' orario ordinario di chiusura.
- 4.** I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirati fino al momento di chiusura dell' ufficio, salvo posticipazione della stessa per i casi di estrema urgenza, preceduti da opportuno avviso.
- 5.** Gli annunci mortuari, relativi a decessi avvenuti in giornate festive o prefestive, possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l' affissione all' ufficio competente, provvedendo al pagamento dei diritti dovuti, con esclusione della maggiorazione di cui al 9° comma dell' art. 22 del D. Lgs. 507/93.



Art. 47. Riduzioni del diritto

1. Le tariffe di cui all'art. 45 sono ridotte alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli altri Enti Pubblici Territoriali e che non rientrino nei casi per cui è prevista esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.

Art. 48. Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni le fattispecie di cui all'art. 21 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e pertanto:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune, da esso svolte in via esclusiva anche a mezzo di società partecipate a prevalente capitale pubblico;
 - b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) i manifesti dello Stato, della Regione e della Provincia in materia di tributi;
 - d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum ed elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali e amministrative;
 - f) ogni altro manifesto, la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 49. Disposizioni particolari

1. I partiti ed i movimenti politici che abbiano almeno una rappresentanza nella Camera dei Deputati, nel Senato della Repubblica,



nel Consiglio Regionale, Provinciale o Comunale possono affiggere il materiale di propaganda politica ed ideologica, senza alcun fine lucrativo, commerciale od economico, a loro cura e spese e senza corresponsione di diritti, in esenzione dell' imposta sulla pubblicità negli spazi appositamente riservati alle affissioni ideologiche e compresi nel piano generale degli impianti.

2. La facoltà di cui al comma 1 è riconosciuta anche alle OO.SS. rappresentative dei lavoratori ed agli enti religiosi per l' esercizio dei culti ammessi nello Stato.

3. L' esercizio della facoltà di cui ai commi 1 e 2 non esclude, per i medesimi soggetti, il diritto a richiedere, anche per materiale uguale e per uguali periodi, l' affissione nelle forme rituali sugli spazi destinati alle normali affissioni, previa corresponsione del diritto dovuto e fatte salve le eventuali riduzioni spettanti.

Art. 50. Affissioni dirette

1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, può determinare l' attribuzione a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, di impianti destinati ad affissioni dirette.

2. Ai fini di cui al comma 1 i soggetti interessati possono rivolgere apposita istanza al Sindaco. Il settore competente provvede all' istruttoria, richiedendo la documentazione che reputa necessaria ai fini dell' istruttoria medesima. Le domande devono contenere, oltre alle indicazioni necessarie per l' identificazione del richiedente e per l' individuazione dell' oggetto della richiesta e della durata, l' ubicazione esatta del luogo ove s' intende installare l' impianto e la dimensione del medesimo, che non può, in ogni caso, superare i tre metri quadrati.

3. Entro il termine di novanta giorni dalla richiesta, fatti salvi i casi di maggiore urgenza, il settore competente, previa acquisizione, ove richiesto, dei pareri necessari, conclude l' istruttoria, ed entro i successivi trenta giorni la Giunta adotta il provvedimento.

4. Per le affissioni dirette di cui al presente articolo si applica l' imposta sulla pubblicità ordinaria, da determinarsi in base alla superficie complessiva degli impianti.

**Art. 51. Tariffe per l' applicazione dell' imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (D.C.C. n° 132 28 febbraio 1994) e D.G.C. n° 495/98**51.1 Tabella 1 – Pubblicità ordinaria – Tariffa annua per mq

SUPERFICIE	Pubblicità ordinaria		Pubblicità luminosa	
	Categoria normale	Categoria speciale	Categoria normale	Categoria speciale
fino a mq 5,5	26.400	52.800	52.800	79.200
da mq 5,5 a mq 8,5	39.600	66.000	66.000	92.400
oltre mq 8,5	52.800	79.200	79.200	105.600

Art. 12 – D.Lgs. 507/93 e s.m.i.: per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente

51.2 Tabella 2 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere – tariffa annua

SUPERFICIE	Pubblicità ordinaria	Pubblicità luminosa
Interna	26.400	52.800
Esterna fino a mq 5,5	26.400	52.800
Esterna da mq 5,5 a mq 8,5	39.600	66.000
Esterna oltre mq 8,5	52.800	92.400

Art. 12 – D.Lgs. 507/93 e s.m.i.: per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente



51.3 Tabella 3 - Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell' impresa o adibiti a trasporti per suo conto – tariffa annua

Cat.	Descrizione	Pubblicità ordinaria		Pubblicità luminosa	
		senza Rimorchio	con rimorchio	senza rimorchio	con rimorchio
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg	158.400	316.800	316.800	633.600
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg	105.600	211.200	211.200	422.400
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie	52.800	105.600	105.600	211.200

51.4 Tabella 4 - Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni – tariffa annua per mq

Tariffa annua	Cat. normale	Cat. Speciale
Pubblicità per conto altrui	105.600	211.200
Pubblicità per conto proprio	52.800	105.600
Tariffa Giornaliera		
Pubblicità per conto altrui	10.560	21.120
Pubblicità per conto proprio	5.280	10.560
Se la durata è superiore a 30 giorni, la tariffa giornaliera, dopo tale periodo, è ridotta del 50 %		

51.5 Tabella 5 - Pubblicità varia

DESCRIZIONE	PERIODO	CATEGORIA NORMALE	CATEGORIA SPECIALE
Pubblicità con striscioni o altri mezzi similari al mq	15 giorni o frazione	26.400	52.800
Pubblicità con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ecc.	ogni giorno o frazione	158.400	////
Pubblicità con palloni frenati e simili	ogni giorno o frazione	79.200	////
Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario oppure persone circolanti con cartelli o altro. Tariffa a persona	ogni giorno o frazione	6.600	////
Pubblicità e mezzo di apparecchi amplificatori e simili tariffa per ciascun punto di pubblicità	ogni giorno o frazione	9.800	////

51.6 Tabella 6 - Misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio fino a cm 70 x 100

CATEGORIA	da 5 a 10 giorni	Da 10 a 15 giorni
Normale	2.640	3.432
Speciale	5.280	6.864
Per periodi pari a 5 giorni la tariffa è di £ 792		
D.Lgs. 507/'93 e s.m.i.		
- comma 3 -	per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli, il diritto è maggiorato del 50 %	
- comma 4 -	Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli, il diritto è maggiorato del 50 %; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 %	



- comma 5 - qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100 % del diritto.

TITOLO III

Disciplina delle autorizzazioni

Art. 52. Generalità

1. Chiunque intenda installare cartelli o altri mezzi pubblicitari sul territorio comunale deve presentare apposita istanza con le modalità di cui ai successivi articoli, finalizzata ad ottenere regolare autorizzazione amministrativa salvo che nei casi indicati al Titolo II del presente Regolamento.

Art. 53. Pubblicità lungo le strade o in vista di esse

53.1 Fuori centro abitato

1. Ai sensi dell' art. 53 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, le autorizzazioni al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati è rilasciata dagli Enti proprietari delle strade.

2. Per strade di proprietà comunale si seguono le medesime procedure di cui al successivo paragrafo 53.2.

3. Qualora i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari posti su territorio di altri enti siano visibili da strade di proprietà comunale, il rilascio dell'autorizzazione da parte dell' ente proprietario è soggetta al nulla osta di questo comune. In tal caso dovrà essere presentata la documentazione di cui al successivo paragrafo 53.2 comma 2, e comma 3 punti a), b), d), g) e h).

53.2 In centro abitato, lungo strade di proprietà comunale

1. Le domande di autorizzazione all' installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari deve essere presentata, dall' interessato, al Settore LL.PP. – Sezione Territorio.



2. Le domande dovranno essere presentate in bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali vigenti e dovranno contenere le indicazioni necessarie per l' identificazione del richiedente e per l' individuazione dell' oggetto della richiesta.

3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Estratto di planimetria di P.R.G.C. in scala 1:2000 con individuazione della zona ove viene posizionato il manufatto;

b) Duplice copia della planimetria in scala non inferiore a 1:500, con indicazione dell' esatta posizione del manufatto, con le seguenti quote:

- distanza dal limite della carreggiata;
- distanza dagli incroci;
- distanza dagli altri mezzi pubblicitari esistenti;
- distanza dai segnali stradali;
- distanza da edifici e manufatti di cui agli artt. 28, 29 e 30 del presente regolamento.

c) Documentazione fotografica della zona di inserimento;

d) Bozzetto quotato del mezzo pubblicitario con indicazione dei colori, in duplice copia;

e) relazione tecnica contenente:

- descrizione e caratteristiche costruttive;
- precisazione delle caratteristiche di luminosità e di colore;
- individuazione della posizione del mezzo pubblicitario in relazione al regime di uso dell' area: pubblica, privata di uso pubblico, privata;
- calcolo della proiezione, anche se esigua, del mezzo pubblicitario su suolo pubblico o di uso pubblico;
- dichiarazione che la posa in opera sarà eseguita a regola d' arte da ditta qualificata

f) calcolo delle strutture di sostegno del mezzo pubblicitario;

g) eventuale adesione da parte del privato proprietario del terreno;

h) eventuali ulteriori documenti se ritenuti indispensabili ai fini istruttori;

4. Alla domanda possono essere allegati più bozzetti. In tal caso il richiedente dovrà espressamente evidenziare che il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi non è inferiore a tre mesi.

5. Se la domanda è relativa a cartelli o mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati i bozzetti di tutti i cartelli previsti.



6. Per il ritiro dell'autorizzazione dovrà essere presentata la ricevuta del versamento di £. 50.000 pari a Euro 25,82 effettuato presso la Tesoreria Comunale della Banca CRT di viale Gramsci n. 2 in Grugliasco.

53.3 In centro abitato, lungo strade di proprietà di altri Enti

- 1.** Lungo le strade di proprietà di altri enti ma ubicate in centro abitato la competenza per il rilascio delle autorizzazioni è comunale, previo nulla osta tecnico dell' Ente proprietario della Strada.
- 2.** In tal caso, alla documentazione di cui al precedente paragrafo 57.2, dovrà essere allegata la documentazione richiesta dai singoli Enti per il rilascio del nulla osta.
- 3.** Il rilascio del nulla osta sarà richiesto dal Comune agli Enti proprietari della strada.

53.4 In centro abitato, lungo la sede ferroviaria

- 1.** Qualora i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari siano posti lungo la sede ferroviaria ma siano visibili da strade di proprietà di questo comune, la competenza per il rilascio dell' autorizzazione è delle FF.SS. previo nulla osta comunale.
- 2.** Per il rilascio del nulla osta dovrà essere presentata la documentazione di cui al precedente paragrafo 53.2 comma 2, e comma 3 punti a), b), d), g) e h).

53.5 Casi particolari

- 1.** Per l' installazione di striscioni, locandine, stendardi, bandiere, segno orizzontali reclamistici con carattere di temporaneità la documentazione da presentare dovrà essere valutata di volta in volta in relazione alle particolari caratteristiche del mezzo.
- 2.** Per la pubblicità fonica è sufficiente la presentazione di domanda in bollo contenente i dati identificativi, l' individuazione del percorso, il contenuto del messaggio da diffondere, l' esatto periodo e gli orari di svolgimento. Alla domanda verrà allegata la documentazione di cui al paragrafo 53.2 comma 3 punto g.



53.6 Rilascio dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione è rilasciata dal Dirigente Settore LL.PP. entro 60 giorni dalla presentazione della domanda da parte del richiedente, sempre che la documentazione prescritta sia completa in ogni sua parte e ricorrano tutte le condizioni necessarie ai sensi del presente regolamento.
2. In caso di documentazione incompleta, l' ufficio competente dell' istruttoria chiederà le dovute integrazioni entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. L' autorizzazione verrà rilasciata dal Dirigente entro i sessanta giorni successivi alla presentazione delle necessarie integrazioni.
3. Nel caso in cui debba essere richiesto nulla osta ad altri Enti, il termine di 60 giorni viene sospeso per il tempo necessario all' ottenimento del nulla – osta.
4. Il nulla osta di competenza di questo Comune viene rilasciato dal Dirigente Settore LL.PP. entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

53.7 Variazioni ai bozzetti autorizzati

1. Il titolare dell' autorizzazione ha la facoltà, trascorsi almeno tre mesi dal rilascio dell' autorizzazione, di richiedere la variazione del messaggio pubblicitario autorizzato.
2. In tal caso dovrà presentare apposita domanda contenente duplice copia del nuovo bozzetto e dichiarazione del perdurare delle condizioni di cui all' autorizzazione originale.
3. In ogni caso non viene mutata la scadenza dell' autorizzazione iniziale.
4. L' autorizzazione in variante viene rilasciata dal Dirigente Settore LL.PP. entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.

53.8 Validità dell' autorizzazione, rinnovo e decadenza

1. L' autorizzazione di cui ai paragrafi precedenti ha validità massima di anni tre.
2. Allo scadere dell' autorizzazione, gli impianti devono essere rimossi entro il termine perentorio di trenta giorni. Scaduto il termine il mezzo pubblicitario si intenderà non autorizzato e si applicherà quanto previsto dall' art. 56 del presente regolamento.



- 3.** L' autorizzazione è rinnovabile a condizione che venga presentata domanda dal medesimo soggetto titolare dell' autorizzazione da prodursi almeno trenta giorni prima della data di scadenza.
- 4.** La domanda deve essere semplicemente corredata della dichiarazione del titolare che attesti il perdurare dei requisiti di cui all' autorizzazione originale e le condizioni di perfetta manutenzione del manufatto.
- 5.** Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 3 comportano l' impossibilità di rinnovo e, pertanto, l' applicazione di quanto prescritto al comma 2.
- 6.** L' autorizzazione decade in caso di mancata realizzazione delle opere entro 180 giorni dalla data del rilascio o in caso di mancato ritiro dell' autorizzazione stessa entro 60 giorni dalla comunicazione dell' avvenuto rilascio.
- 7.** Per le autorizzazioni decadute si applica quanto previsto al comma 2.
- 8.** Per il ritiro del rinnovo dell' autorizzazione dovrà essere presentata la ricevuta del versamento di cui al precedente art. 53.2 comma 6.

53.9 Obblighi del titolare dell' autorizzazione

- 1.** E' fatto obbligo al titolare dell' autorizzazione di:
 - a)** verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b)** effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c)** adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio dell' autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - i)** procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell' autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell' ente competente al rilascio;
 - j)** su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante
 - soggetto titolare;
 - numero dell' autorizzazione;
 - data di scadenza.



2. La targhetta di cui sopra deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
3. L' autorizzazione non esonera il titolare dall' obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto dai regolamenti condominiali.
4. L' autorizzazione alla collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è subordinata alla regolare approvazione, da parte dei competenti organi, dell' insediamento e dell' esercizio dell' attività cui il messaggio pubblicitario è riferito, nei locali indicati.
5. È fatto obbligo al titolare dell' autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione pubblicizzata, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

53.10 Pubblicità fonica e volantinaggio

1. Per l' effettuazione di pubblicità fonica e di volantinaggio sul territorio comunale, dovrà essere presentata apposita domanda, in bollo, al Settore Polizia Municipale, che provvederà, entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, al rilascio dell' autorizzazione contenente le necessarie prescrizioni.

Art. 54. Insegne

54.1 Su proprietà privata, lungo strade di proprietà comunale

1. Le domande di autorizzazione all' installazione di nuovi cartelli o altri mezzi pubblicitari su proprietà privata, ovvero di variazione di quelli esistenti, devono essere presentate, dall' interessato, al Settore Urbanistica – Sezione Edilizia, in bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali vigenti e dovranno contenere :
 - nome, cognome, codice fiscale o partita I.V.A., indirizzo e recapito telefonico del richiedente;
 - oggetto preciso della richiesta;
 - dati della Ditta installatrice.



Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) Elaborato grafico in triplice copia contenente:

- estratto di piano regolatore in scala 1:2000 con individuazione della posizione del manufatto;
- planimetria in scala non inferiore a 1:500 , debitamente quotata , contenente la precisa individuazione del manufatto in un ambito territoriale ristretto con particolare riferimento a:
 - distanza dal limite della carreggiata;
 - distanza dagli incroci;
 - distanza dagli altri mezzi pubblicitari esistenti;
 - distanza dai segnali stradali;
 - distanza da edifici e manufatti di cui agli artt. 28, 29 e 30 del presente regolamento.
- bozzetto quotato del mezzo pubblicitario con indicazione dei colori (se la domanda è relativa a cartelli o mezzi pubblicitari a messaggio variabile devono essere allegati i bozzetti di tutti i cartelli previsti).
- prospetti e sezioni dell'immobile interessato dall'intervento idonei a verificare l'inserimento del mezzo pubblicitario;

b) Relazione tecnica contenente:

- descrizione e caratteristiche costruttive;
- precisazione delle caratteristiche di luminosità e di colore;
- individuazione della posizione del mezzo pubblicitario in relazione al regime di uso dell' area: pubblica, privata di uso pubblico, privata;
- calcolo della proiezione, anche se esigua, del mezzo pubblicitario su suolo pubblico o di uso pubblico;
- dichiarazione che la posa in opera sarà eseguita a regola d'arte da ditta qualificata e dimostrazione del calcolo delle strutture di sostegno del mezzo pubblicitario da parte di tecnico abilitato (nel caso in cui sia necessario).

c) Documentazione fotografica del sito.

54.2 Rilascio dell' autorizzazione

1. L' autorizzazione è rilasciata dal Dirigente Settore Urbanistica, sentito il parere del Settore LL.PP. ove necessario, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda da parte del richiedente, sempre che la



documentazione prescritta sia completa in ogni sua parte e ricorrano tutte le condizioni necessarie ai sensi del presente regolamento.

2. In caso di documentazione incompleta, l' ufficio competente dell' istruttoria chiederà le dovute integrazioni entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta. L' autorizzazione verrà rilasciata dal Dirigente entro i sessanta giorni successivi alla presentazione delle necessarie integrazioni.

3. Nel caso in cui debba essere richiesto nulla osta ad altri Enti, il termine di 60 giorni viene sospeso per il tempo necessario all' ottenimento del nulla – osta.

4. Per il ritiro dell' autorizzazione dovrà essere presentata la ricevuta del versamento di £. 50.000 pari a Euro 25,82 effettuato presso la Tesoreria Comunale della Banca CRT di viale Gramsci n. 2 in Grugliasco.

54.3 Validità dell' autorizzazione, rinnovo e decadenza

1. L' autorizzazione di cui ai paragrafi precedenti ha validità massima di anni tre e allo scadere, si intende tacitamente rinnovata.

2. L' autorizzazione decade in caso di mancata realizzazione delle opere entro 180 giorni dalla data del rilascio o in caso di mancato ritiro dell' autorizzazione stessa entro 60 giorni dalla comunicazione dell' avvenuto rilascio.

3. Per le autorizzazioni decadute, qualora gli impianti venissero ugualmente installati, si applica quanto previsto al comma 2 paragrafo 53.8.

4. Le autorizzazioni potranno essere revocate ad insindacabile giudizio dell' Amministrazione qualora sopravvengano nuove norme, con le quali il mezzo pubblicitario installato risulti incompatibile in tutto o in parte. Il mezzo dovrà essere rimosso entro 30 gg dalla data di avvenuta notifica del provvedimento di revoca. Scaduto il termine il mezzo pubblicitario si intenderà non autorizzato e si applicherà quanto previsto dall' art. 56 del presente regolamento.



TITOLO IV

Vigilanza e sanzioni

CAPO I

VIGILANZA SULL' INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 55. Competenze

1. Il Comune è tenuto a vigilare a mezzo della Polizia Municipale sulla corretta realizzazione e sull' esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, sullo stato di conservazione e manutenzione, sulla validità dell' autorizzazione e sull' esistenza dell' autorizzazione stessa.
2. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della L. 689/1981 e s.m.i.

Art. 56. Sanzioni amministrative per cartelli e mezzi pubblicitari posti lungo o in prossimità delle strade.

1. Chiunque installa mezzi pubblicitari e impianti di propaganda, senza aver provveduto a chiedere e ad ottenere la relativa autorizzazione, ovvero non ne osserva le prescrizioni contenute, è assoggettato alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall' art. 23, 11° e 12° comma, del Codice della Strada.
2. Dalle suddette violazioni, ai sensi degli articoli citati nel comma 1, consegue l' applicazione della sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei mezzi e degli impianti di che trattasi, a carico dell' autore e a proprie spese.
3. In tutti i casi di installazione abusiva, di decadenza dell' autorizzazione, di scadenza del termine di validità della medesima, di difformità dall' autorizzazione, i cartelli o gli altri mezzi pubblicitari devono essere rimossi, entro il termine di 10 giorni dalla notifica della violazione. In caso di inottemperanza si procederà d' ufficio alla rimozione, con spese a carico del trasgressore.
4. Si procederà altresì d' ufficio, con spese a carico del trasgressore in tutti i casi in cui il titolare dell' autorizzazione alla collocazione di segni



orizzontali reclamistici striscioni, locandine e standardi, non provveda alla rimozione degli stessi entro il termine di 24 ore dalla notifica della violazione.

5. Quando la rimozione comporta la necessità di entrare nel fondo altrui, essa non può avvenire se non dopo 15 giorni dalla diffida notificata dal Comune al terzo.

6. Chiunque rimuova, danneggi o comunque manometta gli impianti fissi per le affissioni è sanzionato amministrativamente come previsto dal successivo articolo ed e' tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 57. Sanzioni amministrative in generale

1. Per tutte le violazioni non comprese fra quelle di cui al precedente articolo, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da £ 400.000 a £ 3.000.000 da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n. 689.

2. Le violazioni riguardano:

a) installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari o effettuazione di pubblicità fonica e volantinaggio senza autorizzazione;

k) mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

3. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui si siano verificati danni a terzi o al Comune.

4. Alle violazioni di cui sopra consegue la rimozione dei mezzi pubblicitari collocati abusivamente o in difformità dall'autorizzazione che sarà applicata con provvedimento del Dirigente Competente per il rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione.

5. Trascorso tale termine, si provvederà alla rimozione d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 58. Regolarizzazione

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso in cui ricorressero le condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione, entro il termine di cui ai precedenti art. 56 e 57 potrà essere presentata domanda di regolarizzazione con le modalità di cui al precedente Titolo III.



2. La mancata presentazione della domanda comporta l' applicazione delle sanzioni accessorie.

Art. 59. Ripristino dello stato dei luoghi

1. Allo scadere o alla decadenza dell' autorizzazione o qualora venisse ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell' autorizzazione o al responsabile della collocazione di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell' installazione dell'impianto.

2. In caso di inottemperanza si provvederà d' ufficio, da parte dell' Amministrazione Comunale, a spese dell' inadempiente.

CAPO II

VIOLAZIONI ALLE NORME SULL' IMPOSTA PER LA PUBBLICITÀ E SUI DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 60. Accertamenti in rettifica e d' ufficio sulle dichiarazioni di cui all' art. 42.

1. Ai fini del presente articolo si applica quanto previsto dal “ Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie e delle Sanzioni Amministrative “, artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 – approvato con D.C.C. n° 116 del 18 dicembre 1998.

Art. 61. Sanzioni ed interessi per omessa, tardiva o infedele dichiarazione.

1. Ai fini del presente articolo si applica quanto previsto dal “ Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie e delle Sanzioni Amministrative “, Capo II – Sanzioni Amministrative e Capo III – Istituto dell' accertamento con adesione.

Art. 62. Rimborsi e restituzioni



- 1.** I contribuenti possono chiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme indebitamente versate, entro il termine di due anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.
- 2.** Entro novanta giorni dalla data di presentazione dell' istanza la Sezione Imposte e Tasse provvede a compiere la necessaria istruttoria, e il Responsabile della gestione emette il relativo provvedimento.
- 3.** A tal fine il Responsabile della gestione iscrive le quote da rimborsare, e gli interessi di mora eventualmente dovuti ai sensi dell' art. 23, comma 4, ultimo periodo, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell' eseguito versamento, in appositi elenchi, contenenti gli elementi di identificazione dei contribuenti e, per ciascuno di essi, le somme liquidate a titolo di rimborso e il motivo.
- 4.** Gli elenchi di cui al comma 3 sono adottati con provvedimento del Responsabile della gestione. I provvedimenti di cui al presente comma, quando non sia stato egli stesso designato Responsabile della gestione, sono soggetti al visto del Dirigente del Settore Finanziario, o di chi lo sostituisce a norma delle vigenti disposizioni in materia di organizzazione degli uffici e del personale. Quando il servizio è affidato in concessione ai sensi, dell'art. 31, commi 2 e 3, il concessionario è responsabile della gestione.
- 5.** Quando il servizio è gestito in forma diretta, i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 debbono essere comunicati al Servizio Contabilità e Bilancio ai fini dell'impegno sui competenti capitoli del bilancio comunale e dell' emissione dei relativi mandati di pagamento.
- 6.** La concessione del rimborso può essere comunicata al richiedente mediante il semplice avviso di emissione del mandato di pagamento da recapitarsi a cura della Sezione Contabilità e Bilancio.
- 7.** L' eventuale rigetto dell' istanza deve essere comunicato al richiedente, a cura del Responsabile della gestione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nella stessa forma deve essere comunicato il parziale accoglimento dell' istanza. Il provvedimento di rigetto, così come quello di parziale accoglimento, debbono essere adeguatamente motivati.
- 8.** Nelle ipotesi di gestione di cui all' art. 31, commi 2 e 3, ed in relazione a quanto disposto dall' art. 32, comma 2, le competenze di cui al presente articolo, commi 2, 3, 4, 7 e 8 fanno carico all' azienda speciale, ovvero al concessionario.



Art. 63. Contenzioso

- 1.** Contro gli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, i ruoli per la riscossione coattiva ed i provvedimenti che negano il rimborso, sono sempre ammessi i ricorsi previsti dalle vigenti norme in materia di contenzioso tributario.
- 2.** Gli avvisi di accertamento, come tutti gli altri provvedimenti oppugnabili, debbono contenere, scritta chiaramente e a pena di nullità, l' indicazione dell' autorità cui il contribuente può ricorrere e i termini entro i quali il ricorso può essere presentato.
- 3.** La rappresentanza dell' amministrazione di fronte alle giurisdizioni tributarie spetta al Responsabile della gestione, che ne assume la responsabilità. Non è consentita alcun' altra forma di rappresentanza, fatte salve quelle espressamente previste dalla legge.
- 4.** E' consentito al Responsabile della gestione, per la soluzione di casi riguardanti fattispecie di dubbia interpretazione e previa autorizzazione del Dirigente del Settore Finanziario, richiedere consulenze stragiudiziali a professionisti esperti in materia fiscale. La richiesta, sottoscritta dal Responsabile della gestione e controfirmata dal Dirigente del Settore finanziario n segno di autorizzazione, deve essere inoltrata al Segretario Generale e deve contenere la narrazione dei fatti, lo stato di conoscenza del diritto e l'esatta formulazione del quesito, o dei quesiti, ai quali s' intende ottenere risposta. L' incarico di consulenza è affidato dal Dirigente del Settore Finanziario con propria Determinazione.
- 5.** Quando il servizio è affidato in concessione ai sensi dell' art. 31, commi 2 e 3, la richiesta di consulenza è sempre ammessa, non è soggetta ad alcuna autorizzazione e la relativa spesa deve essere sostenuta dal concessionario.

Art. 64. Definizioni in sede extracontenziosa

- 1.** Nei casi in cui sia evidente o comprovata l' indebita richiesta, per duplicazione, errore materiale o errata interpretazione dei fatti, di imposte, maggiori imposte, sopratasse ed interessi, il contribuente può essere ammesso a concordato, inteso all' annullamento, ovvero alla totale o parziale riforma, dell' atto oggetto di controversia.
- 2.** Il concordato si conclude con la redazione di apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile della gestione e dal contribuente o da chi legittimamente lo rappresenta, e, quando vi sia un procedimento



contenzioso già in atto, comporta la richiesta, da entrambe le parti, di estinzione del procedimento medesimo.

3. Quando l' indebita richiesta di imposte, maggiori imposte, sopratasse ed interessi risulti evidente per fatto divenuto noto in seguito, l' atto che la contiene può essere annullato, ovvero totalmente o parzialmente riformato, anche d' ufficio.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando la duplicazione, l' errore materiale o l' errata interpretazione dei fatti siano stati causati da omissione, inadempienza o anche semplice negligenza del contribuente.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 65. Revisione del regolamento

1. Il presente regolamento può essere sottoposto a modificazione o ad integrazione soltanto con deliberazione del Consiglio Comunale. Restano salvi gli obblighi derivanti in tal senso dalla legge.

2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 il Consiglio Comunale approva il nuovo testo del regolamento, quale esso risulta a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate, e ne dispone la pubblicazione.

Art. 66. Pubblicità del regolamento

1. Fatti salvi i termini di pubblicazione previsti dalla legge, il presente regolamento dovrà rimanere permanentemente affisso, a tempo illimitato e in modo che sia facilmente consultabile da chiunque intenda prenderne visione, nei locali del dipartimento servizi finanziari, servizio imposte e tasse.

2. Il rilascio di copie e di estratti è regolato in conformità alle norme dello Statuto e del regolamento sulla pubblicità degli atti dell'amministrazione.



Art. 67. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 3 c. 4 del D. Lgs. 507/93, il 1° gennaio dell' anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.
2. Sono fatti salvi, per le singole disposizioni, gli eventuali diversi termini stabiliti dalla legge.

Art. 68. Norma transitoria

1. Le norme del presente regolamento non si applicano ai cartelli ed altri mezzi pubblicitari posti lungo o in prossimità delle strade e per i quali, all' entrata in vigore del Regolamento, non sia ancora scaduta l' autorizzazione.
2. Le autorizzazioni in scadenza non potranno in alcun modo essere rinnovate se non sono verificati tutti i requisiti di cui al presente regolamento.
3. Eventuali modifiche apportate dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alle vigenti normative in materia di pubblicità, comportano l' automatico adeguamento del presente Regolamento.

Art. 69. Abrogazione di norme

1. A far data dall' entrata in vigore del presente regolamento si considerano definitivamente abrogati il Regolamento comunale per la pubblicità sulle strade e sui veicoli approvato con D.C.C. n° 82/1994 ed il Regolamento comunale per l' applicazione dell' imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni approvato con D.C.C. n° 51/1995 e s.m.i nonché ogni altra norma comunale in contrasto con il presente regolamento.



TITOLO I..... 1

IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ E LE PUBBLICHE AFFISSIONI..... 1

CAPO I..... 1

DISCIPLINA GENERALE DEI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA..... 1

- Art. 1. Oggetto ed ambito di applicazione del regolamento 1
- Art. 2. Piano Generale degli impianti pubblicitari e di pubblica affissione. 1
- Art. 3. Suddivisione del territorio 3
- Art. 4. Centro abitato del Comune di Grugliasco..... 3

CAPO II..... 3

DEFINIZIONI E DISCIPLINA PARTICOLARE DEI SINGOLI MEZZI PUBBLICITARI E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA 3

- Art. 5. Definizione di collocamento ortogonale..... 3
- Art. 6. Insegne e preinsegne 4
- Art. 7. Cartelli pubblicitari 6
- Art. 8. Striscioni, locandine e stendardi 7
- Art. 9. Segni orizzontali reclamistici..... 7
- Art. 10. Impianti pubblicitari di servizio 8
- Art. 11. Impianti di pubblicità o propaganda..... 8
- Art. 12. Impianti fissi per le affissioni 9
- Art. 13. Pubblicità sui veicoli 10
- Art. 14. Pubblicità fonica..... 10
- Art. 15. Sorgenti luminose..... 10
- Art. 16. Volantinaggio 11

CAPO III..... 11

NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITÀ 11

- Art. 17. Collocazione vietata 11
- Art. 18. Collocazione fuori centro abitato 12
- Art. 19. Ubicazione entro il centro abitato..... 13
- Art. 20. Posizionamento parallelo al senso di marcia..... 14
- Art. 21. Mezzi pubblicitari provvisori 14
- Art. 22. Dimensioni massime 15
- Art. 23. Caratteristiche dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari..... 15
- Art. 24. Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi 16
- Art. 25. Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree a parcheggio. 17
- Art. 26. Stazioni di rifornimento carburante..... 17



CAPO IV	18
COLLOCAZIONE DI CARTELLI E MEZZI PUBBLICITARI NEL CENTRO STORICO ED IN PROSSIMITÀ DI AREE E MANUFATTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE	18
Art. 27. Norme generali	18
CAPO V	19
INDIVIDUAZIONE DI LUOGHI PARTICOLARI PER L' APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	19
Art. 28. Generalità	19
Art. 29. Elenco delle stazioni di servizio distribuzione carburante in attività	19
Art. 30. Elenco degli oggetti di interesse storico e/o ambientale nel Comune di Grugliasco	20
<u>TITOLO II</u>	<u>22</u>
<u>APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</u>	<u>22</u>
CAPO I	22
NORME GENERALI	22
Art. 31. Forme di gestione	22
Art. 32. Competenze	23
Art. 33. Funzionario responsabile	23
Art. 34. Poteri ed obblighi del responsabile	23
Art. 35. Categoria speciale	24
CAPO II	25
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ	25
Art. 36. Oggetto dell'imposta sulla pubblicità	25
Art. 37. Soggetti passivi	25
Art. 38. Comunicazioni alla Sezione Imposte e Tasse	25
Art. 39. Modalità per l' applicazione dell' imposta	26
Art. 40. Tariffe dell' imposta sulla pubblicità	26
Art. 41. Esenzioni e riduzioni dell' imposta sulla pubblicità	26
Art. 42. Dichiarazione e versamento dell' imposta	28
CAPO III	29
SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	29
Art. 43. Generalità	30



Art. 44.	Modalità di esecuzione del servizio	30
Art. 45.	Diritto sulle pubbliche affissioni	31
Art. 46.	Affissioni d'urgenza	31
Art. 47.	Riduzioni del diritto.....	32
Art. 48.	Esenzioni dal diritto.....	32
Art. 49.	Disposizioni particolari	32
Art. 50.	Affissioni dirette.....	33
Art. 51.	Tariffe per l' applicazione dell' imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (D.C.C. n° 132 28 febbraio 1994) e D.G.C. n° 495/98.....	34

TITOLO III..... 37

Disciplina delle autorizzazioni 37

Art. 52.	Generalità	37
Art. 53.	Pubblicità lungo le strade o in vista di esse.....	37
Art. 54.	Insegne.....	42

TITOLO IV 45

Vigilanza e sanzioni 45

CAPO I 45

VIGILANZA SULL' INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI 45

Art. 55.	Competenze	45
Art. 56.	Sanzioni amministrative per cartelli e mezzi pubblicitari posti lungo o in prossimità delle strade.....	45
Art. 57.	Sanzioni amministrative in generale	46
Art. 58.	Regolarizzazione	46
Art. 59.	Ripristino dello stato dei luoghi	47

CAPO II..... 47

VIOLAZIONI ALLE NORME SULL' IMPOSTA PER LA PUBBLICITÀ E SUI DIRITTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI..... 47

Art. 60.	Accertamenti in rettifica e d' ufficio sulle dichiarazioni di cui all' art. 42.	47
Art. 61.	Sanzioni ed interessi per omessa, tardiva o infedele dichiarazione. 47	
Art. 62.	Rimborsi e restituzioni	47
Art. 63.	Contenzioso	49
Art. 64.	Definizioni in sede extracontenziosa.....	49



TITOLO V 50

NORME TRANSITORIE E FINALI 50

Art. 65.	Revisione del regolamento	50
Art. 66.	Pubblicità del regolamento.....	50
Art. 67.	Entrata in vigore	51
Art. 68.	Norma transitoria.....	51
Art. 69.	Abrogazione di norme	51